



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'

Prot. n. 850/A.P.1- 2094

Roma, 17 marzo 2020

OGGETTO: Emergenza COVID-19.
Linee guida sulle procedure da adottare a cura del personale sanitario della Polizia di Stato. 2° Aggiornamento.

ALLA	SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Ufficio per i Servizi Tecnico-Gestionali 3° Settore - Sanitario	<u>ROMA</u>
ALL'	UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO Ufficio di Vigilanza per la Sicurezza nei Luoghi di Lavoro	<u>ROMA</u>
ALLA	DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE Servizio Centrale di Protezione - Divisione I	<u>ROMA</u>
ALLA	DIREZIONE CENTRALE DELLA POLIZIA DI PREVENZIONE Servizio Centrale Antiterrorismo - N.O.C.S.	<u>ROMA</u>
ALLA	DIREZIONE CENTRALE PER GLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE Centro Polifunzionale - Scuola Tecnica di Polizia	<u>ROMA</u>
ALLA	SCUOLA SUPERIORE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
ALLA	SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA	<u>ROMA</u>
AL	SERVIZIO AFFARI GENERALI DI SANITA'	<u>ROMA</u>
AL	SERVIZIO OPERATIVO CENTRALE DI SANITA'	<u>ROMA</u>
ALL'	OSSERVATORIO CENTRALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	<u>SEDE</u>



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'

AGLI	UFFICI DI COORDINAMENTO SANITARIO	<u>LORO SEDI</u>
ALLO	STATO MAGGIORE DELLA DIFESA COLLEGIO MEDICO LEGALE	<u>ROMA</u>

e, per conoscenza:

- ALLA SEGRETERIA PARTICOLARE DEL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA ROMA
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA
CON FUNZIONI VICARIE ROMA
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA
PREPOSTO ALL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO E
PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA ROMA
- ALLA SEGRETERIA DEL VICE CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE CENTRALE DELLA POLIZIA CRIMINALE ROMA

Come è noto, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020, a ragione del mutato quadro epidemiologico, ha esteso le misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19 all'intero territorio nazionale, senza più alcuna diversificazione in zone rispetto alla presenza di focolai epidemici.

L'adozione del citato provvedimento normativo impone una parziale revisione delle linee guida emanate da questa Direzione con circolare prot. n. 850/A.P.1-1873 del 6 marzo u.s..

In particolare, per i provvedimenti di profilassi, con specifico riferimento a quelli di quarantena, si adotteranno le procedure di seguito riportate e compendiate nello schema sottostante, che sostituisce quello della predetta circolare, raccomandando di fare stretto riferimento, nell'individuazione dei contatti, oltre che alle definizioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 6360 del 27 febbraio 2020¹, anche ai parametri di valutazione del rischio indicati in

¹ Caso sospetto: una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e sintomi: febbre, tosse, difficoltà respiratoria) che richiede o meno il ricovero ospedaliero e che soddisfi almeno uno dei seguenti criteri epidemiologici (riferiti al periodo di tempo dei 14 giorni precedenti la comparsa dei segni e dei sintomi):

- essere un contatto stretto di un caso confermato o probabile di COVID-19; oppure
- essere stato in zone con presunta trasmissione comunitaria (diffusa o locale).

Caso probabile: un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 o è positivo utilizzando un test pan-coronavirus.

Caso confermato: un caso con conferma di laboratorio effettuata presso il laboratorio di riferimento dell'Istituto Superiore di Sanità per SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.

Contatto stretto: il contatto stretto di un caso possibile o confermato è definito come:

- una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
- una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di mano);
- una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'

tabella, tenendo presente che i contatti indiretti (ossia i contatti dei contatti stretti di casi sospetti o confermati di COVID-19) non sono da sottoporre ad alcuna misura di profilassi.

La definizione dei contatti stretti non sarà, comunque, genericamente basata sulla mera appartenenza allo stesso ufficio o unità operativa del caso sospetto o confermato di COVID-19, ma dovrà riferirsi ad un momento ben circostanziato che abbia potuto determinare un rischio effettivo di contagio.

CONDIZIONI DI SALUTE	PROVVEDIMENTI SANITARI*
ASINTOMATICI SENZA CONTATTO A RISCHIO	NESSUN PROVVEDIMENTO.
ASINTOMATICI CON CONTATTO A RISCHIO	ANAMNESI. QUARANTENA E SORVEGLIANZA PER VIA TELEFONICA O, IN CASO SIANO COMPROMESSE ATTIVITA' IRRINUNCIABILI PER ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA, PERMANENZA IN SERVIZIO CON TUTTE LE MISURE DI TUTELA PER L'AMBIENTE DI LAVORO, IVI COMPRESO L'USO IN VIA PRECAUZIONALE DI MASCHERINA CHIRURGICA.
SINTOMATICI SENZA CONTATTO A RISCHIO	ANAMNESI PER VIA TELEFONICA E/O VISITA. T.N.I. FINO A GUARIGIONE.
SINTOMATICI CON CONTATTO A RISCHIO	ANAMNESI PER VIA TELEFONICA E/O VISITA. ISOLAMENTO. TAMPONE: se negativo riposo medico. se positivo seguire prescrizioni ASL/ASP.

*per la valutazione del rischio, vanno considerati il luogo (chiuso o aperto), la durata e le modalità del contatto e, soprattutto, l'utilizzo degli idonei dispositivi di protezione individuale.

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
- una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunione, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
- un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
- una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza, e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo, determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'

In pratica:

- i **soggetti asintomatici con anamnesi negativa per contatto a rischio** proseguiranno regolarmente l'attività di servizio;
- per i **soggetti asintomatici con anamnesi positiva per contatto a rischio**, verrà disposta, in via precauzionale, la quarantena con sorveglianza attiva² a cura dell'Ufficio sanitario della Polizia di Stato di riferimento, prevedendo il monitoraggio giornaliero, per via telefonica, dell'eventuale insorgenza di sintomi simil-influenzali (febbre, tosse, rinite, congiuntivite e difficoltà respiratoria), con prescrizione di misurazione della temperatura corporea mattina e sera, per 14 giorni a decorrere dal momento in cui si è verificata l'esposizione.

Solo qualora si dovessero verificare eccezionali esigenze di servizio per le quali la Forza disponibile sul territorio risultasse insufficiente, con compromissione di attività irrinunciabili ai fini dell'ordine e della sicurezza pubblica, il personale in questione sarà fatto permanere o richiamato in servizio, su richiesta motivata del Capo dell'ufficio e comunicazione alla Segreteria del Dipartimento.

In tal caso, verranno poste in essere tutte le misure possibili di tutela dell'ambiente di lavoro e dei terzi, quali l'informazione agli interessati sull'importanza di attenersi alle norme generali di profilassi e di procedere all'attento monitoraggio dello stato di salute, acquisendo l'impegno tassativo da parte dei predetti di informare tempestivamente l'ufficio di appartenenza in caso di comparsa di sintomi; l'uso precauzionale di una mascherina chirurgica durante l'attività lavorativa e l'eventuale utilizzo di DPI anche da parte dei compagni di lavoro; l'attenta sorveglianza da parte dell'Ufficio sanitario competente, per 14 giorni a decorrere dal momento in cui si sia verificato il contatto a rischio;

- i **soggetti sintomatici con anamnesi negativa per contatto a rischio** fruiranno di un periodo di temporanea non idoneità al servizio, concesso dal medico della Polizia di Stato o dal medico curante, fino a guarigione avvenuta;
- per i **soggetti sintomatici con anamnesi positiva per contatto a rischio** sarà disposto l'isolamento immediato in locali preventivamente individuati, attivando la procedura di accertamento dell'eventuale positività al SARS-CoV-2 attraverso chiamata al 112 o ai numeri regionali dell'emergenza.

Qualora il tampone risulti negativo, i dipendenti in questione fruiranno di un periodo di temporanea non idoneità al servizio fino alla scomparsa della sintomatologia, concesso dal

² In alternativa alla quarantena con sorveglianza attiva, il Capo dell'ufficio potrà considerare l'applicazione, a domanda dell'interessato, dell'istituto del "lavoro agile", ai sensi dell'articolo 1, punto 6) del dPCM 11 marzo 2020, in considerazione del fatto che tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa consente, comunque, al lavoratore la permanenza al domicilio in regime di isolamento con possibilità di sorveglianza attiva dello stato di salute.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DI SANITA'

medico della Polizia di Stato o dal medico curante; se, invece, il tampone dovesse risultare positivo, ci si atterrà alle prescrizioni fornite dall'Autorità Sanitaria competente (ASL/ASP). I dipendenti dovranno, comunque, ottenere, prima della ripresa dell'attività lavorativa, il giudizio di idoneità al servizio, esibendo, nel secondo caso, la documentazione attestante l'esito delle misure intraprese dalle strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

Si rappresenta che provvedimenti di quarantena adottati dalle ASP/ASL territoriali nei confronti di appartenenti all'Amministrazione in ottemperanza ad ordinanze regionali, ove non rientrino nei casi sopra prospettati, potranno essere rimodulati dai funzionari medici della Polizia di Stato in forza dell'articolo 21 del decreto-legge 2 marzo 2020, n.9.

Si coglie, infine, l'occasione per ribadire agli operatori sanitari preposti alla valutazione dello stato di salute del personale, la raccomandazione di indossare, in situazioni di rischio, i dispositivi di protezione individuale previsti, ossia facciali filtranti almeno di tipo FFP2 e guanti monouso e, se necessario, anche camici e occhiali protettivi.

Gli Uffici di Coordinamento Sanitario in indirizzo sono pregati di voler diramare il contenuto della presente circolare agli Uffici Sanitari ricadenti negli ambiti territoriali di rispettiva competenza.

IL DIRETTORE CENTRALE
E. CIPRIANI

AL